

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADAZZI, BASILE, SIMONACCI, DE VITA FRANCESCO, TANTALO, ALPINO, LATTANZIO, PREZIOSI OLINDO, NICOSIA, BIGNARDI, SCARLATO, MANCO, ANGRISANI, MATTARELLI GINO, DI LUZIO

Presentata l'8 aprile 1959

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 472, relativa alla valutazione dei servizi resi dagli ufficiali di complemento e della riserva e militari di truppa delle categorie del congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo più di 10 anni, durante i quali la concessione della pensione agli ufficiali ed al personale militare di complemento, era stata strenuamente perorata con decine di proposte di legge presentate durante la I e la II legislatura alla Camera ed al Senato da oltre un centinaio di parlamentari appartenenti ai vari partiti politici, con l'appoggio della stampa di ogni colore (perché la questione si è sempre mantenuta nel campo di una purissima ed alta giustizia sociale), il 12 marzo 1958, la Commissione della Difesa del Senato dopo la preventiva approvazione della Camera dei deputati, negli ultimi giorni della II legislatura, approvò la legge n. 472 datata 3 aprile 1958, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 12 maggio 1958.

Tale legge affrettatamente varata, servi più che altro ad affermare il principio del diritto alla pensione a favore di coloro che, pur non facenti parte del personale di carriera, hanno dato alla Patria i migliori anni della loro vita, durante tre o quattro lustri ed anche più, sacrificando agli interessi collettivi, quelli personali, abbandonando impieghi, professioni, lasciando la famiglia, i

figli ed ogni attività, per rischiare anche la vita sui campi di battaglia. Purtroppo l'articolo 1 della legge n. 472 avrà efficacia soltanto tra 20 anni, perché gli anni di servizio contano soltanto a partire dalla data di pubblicazione della legge stessa, ossia dal 1958 e quindi conviene lasciare ai posteri i criteri della sua applicazione ed il giudicare a quell'epoca, la sua utilità e la sua opportunità.

Ma le poche centinaia di ufficiali di complemento ancora in servizio o congedati recentemente in tarda età, invecchiati nella dolorosa attesa, purtroppo vana, del riconoscimento dei loro servizi e dei loro sacrifici, attendono ancora la soluzione di questo annoso e trascurato problema, che la legge n. 472 non ha potuto risolvere che in piccolissima parte.

Le ultime statistiche circa il numero di coloro che potranno ottenere la pensione usufruendo della legge n. 472 registrano una cifra di una cinquantina di ufficiali, su circa 400 unità che già avanti con l'età, guardano smarriti l'approssimarsi della vecchiaia e della miseria incombente, malgrado anche le disposizioni dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica italiana che garantisce a tutti i cittadini non abbienti il mantenimento

e l'assistenza sociale adeguati alle loro esigenze di vita nei casi di vecchiaia, di disoccupazione, ecc. e si dovranno tenere in servizio ancora durante tutto il 1959 circa 90 dei predetti ufficiali, per farli raggiungere l'anzianità di 20 anni, ciò che non era nello spirito del legislatore. Ed i pochi altri che restano ?!

Parecchi hanno oltrepassato i 60 ed anche i 70 anni, altri sono deceduti dopo 17 18 anni di servizio militare lasciando la famiglia nella miseria e con l'amarezza di aver invano sperato ed invano lottato per ottenere quel modesto riconoscimento economico di una pensioncina, oggi concessa alle più umili classi sociali: alle domestiche, ai braccianti agricoli giornalieri, ai ciechi civili, ai coltivatori diretti per la cui pensione sono stati stanziati ben 164 miliardi; e tra i militari: ai carabinieri, alle guardie di finanza, alla polizia, alla ex M. V. S. N. (anche quella di Salò) e persino alle truppe libiche di colore.

Occorre dunque sanare questa sperequazione di trattamento rispetto alle tante altre categorie di cittadini i quali con solo 12 o 15 anni di servizio hanno ottenuto il trattamento di quiescenza, compreso anche il personale statale dei gradi più modesti, come per esempio le dattilografe che senza aver rischiato la vita, od assunto responsabilità ed assolto compiti lontanamente paragonabili a quelli svolti da un qualunque ufficiale superiore di qualsiasi arma, possono lasciare il servizio dopo 15 anni, e ritirarsi ancor giovanissimi a vita privata, con il loro bravo trattamento di quiescenza assicurato.

È appunto per riparare a questa grave ingiustizia sociale che viene presentato questo progetto di legge inteso a colmare questa ingiustificabile lacuna legislativa, e che una volta per sempre risponde ai desiderata della categoria con una spesa per il bilancio quasi irrisoria se confrontata ai miliardi elargiti per motivi molto meno urgenti e molto meno nobili. Qui si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 300 o 350 milioni trattandosi di estendere il diritto alla pensione a quei 250 o 300 ufficiali che non rientrano nei pochissimi casi previsti dalla legge 472 alla cui revisione il Governo per tramite del suo rappresentante onorevole Bovetti, si impegnò fin dalla II legislatura.

Ciò che si richiede, risponde ai più equi e modesti concetti di giustizia, ossia:

al comma a): si richiede di riconoscere utili ai fini del trattamento di quiescenza, tutti i servizi resi prima del 10 giugno 1940.

Se l'articolo 1 della legge n. 472 riconosce utili a pensione tutti i servizi comunque e dovunque resi dai posteri — illustri sconosciuti, tra 20 anni, — è inspiegabile ed assurdo che tale diritto non venga esteso anche a coloro che già hanno servito la Patria per tanti anni e dato prove concrete del loro spirito di sacrificio, del loro eroismo, e della loro capacità.

Questo è del resto un impegno assunto, come sopra detto, a nome del Governo dal sottosegretario di Stato onorevole Bovetti, in seno alla Commissione della Difesa del Senato, nel senso che il Governo avrebbe nuovamente studiato la questione, conformemente ai voti espressi dalla Commissione, la quale approvò la legge soltanto dietro tale promessa e tale impegno. (N. B. riportato testualmente dal resoconto sommario n. 649 e 650 della seduta della Commissione della Difesa al Senato, del 12 marzo 1959).

al comma b): si richiede la concessione di riscattare da parte degli aventi diritto ai fini pensionistici, gli anni di servizio da essi trascorsi come impiegati civili di ruolo presso le varie Amministrazioni e di cumularlo agli anni prestati presso le Forze armate, come già stabilito dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, per gli ufficiali del servizio permanente effettivo. Si tratta in fondo di riconoscere anni di servizio effettivamente prestati presso le suddette Amministrazioni.

Gli ufficiali di complemento che riuniscono i tre requisiti:

di aver servito nelle Forze armate durante la guerra 1940-45;

di aver fatto almeno 15 anni di servizio militare;

di aver prestato il suaccennato servizio civile presso le Amministrazioni sia di ruolo che non di ruolo;

sono in numero limitatissimo (appena il 5 o 6 per cento del numero totale dei circa 400 ufficiali che potrebbero aspirare alla pensione). Quindi la concessione del riscatto sopraspacificato, interesserebbe al massimo circa 20 o 30 ufficiali e comporterebbe un modesto onere di appena 14 milioni all'incirca;

infine al comma c): limitatamente al personale che ha prestato servizio durante il conflitto 1940-45 e che abbia un minimo di 15 anni di servizio militare, si richiede la concessione, ai fini pensionistici, di 5 anni figurativi da computarsi in aggiunta a quelli effettivamente prestati (e di anni 6 per i mutilati e per gli invalidi di guerra);

poichè tale concessione è stata già accordata, come sopra detto a tante categorie di personale civile desideroso di lasciare il servizio Statale.

È soltanto tale concessione quella che renderebbe veramente efficace la legge n. 472 poichè con essa verrebbero a beneficiare della pensione quei 3 od al massimo 400 ufficiali di complemento che per essere stati tratti in servizio per motivi vari (ma sempre con vantaggio dell'Amministrazione) dopo la fine del secondo conflitto mondiale, sono i soli che hanno potuto raggiungere una anzianità di servizio di 15 o più anni, mentre tutta la massa congedata tra il 1945 ed il 1947 non ha potuto cumulare più di 10 o 12 anni di servizio, al massimo, venendo così automaticamente esclusa dal diritto alla pensione.

Onorevoli colleghi! Rivolgiamo un caldo appello alla vostra equità per chiedere l'approvazione delle nostre modeste e giuste richieste a favore di una categoria di cittadini che da oltre 10 anni vive di speranza nella riconoscenza della Patria ai loro sacrifici, alle loro prestazioni, in nome delle proprie famiglie, dei propri figli, che essi desiderano coltivare nell'amore e nella fede della Patria stessa e della sua giustizia che essa ha distribuito a tutte le altre classi di cittadini, sottoponendosi ad oneri finanziari veramente imponenti.

Con una cifra di circa 300 milioni annui (a scalare data l'età avanzata degli aspiranti alla pensione) questo atto di giustizia potrà essere portato a compimento e si potrà mettere fine a questo problema divenuto ormai di improrogabile ed urgentissima soluzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, è sostituito dal seguente:

« Tutti i servizi comunque ed in qualsiasi epoca resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, nonché dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie del congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili agli effetti della pensione e della liquidazione della medesima.

Allo stesso personale specificato nel comma precedente, che abbia prestato servizio durante la guerra 1940-45 e che abbia fatto almeno 15 anni di servizio militare, è data facoltà di riscattare ai fini pensionistici, gli anni di servizio da essi prestato in qualità di personale civile di ruolo e non di ruolo, presso Amministrazioni statali, parastatali ed Enti locali, e di cumularli agli anni di servizio prestati presso le Forze armate, agli effetti della pensione e della sua liquidazione analogamente a quanto sancito dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Allo stesso personale sopra specificato, che abbia prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, e che abbia compiuto almeno 15 anni intieri di effettivo servizio militare, fatto anche in più riprese, saranno

concessi 5 anni di servizio figurativi da computarsi in aggiunta a quelli effettivamente resi, sia agli effetti del conseguimento della pensione, che agli effetti della liquidazione della pensione stessa.

Ai mutilati ed invalidi di guerra saranno concessi 6 anni di servizio figurativi, anziché 5.

ART. 2.

A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensione eventualmente spettante in conseguenza delle disposizioni della presente legge è liquidata con effetto da tale data.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.